

Tipologia:	FISCO		 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	2012111	Data: 11.08.2011	
Oggetto:	LA MANOVRA CORRETTIVA E IL DECRETO SVILUPPO IN PILLOLE		

LA MANOVRA CORRETTIVA E IL DECRETO SVILUPPO IN PILLOLE

Gentile Associato,

Le ricordiamo che nel mese di luglio il Governo ha emanato importanti disposizioni volte soprattutto a semplificare adempimenti fiscali, contabili e procedure di riscossione. Il D.L. n. 70/11 – *c.d. Decreto Sviluppo* – è stato convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio ed è in vigore dal giorno seguente. Il D.L. n. 98/11 – *c.d. Manovra correttiva* – è stato convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15 luglio ed è in vigore dal 17 luglio. L’Agenzia delle Entrate in data 5 agosto 2011 ha emanato la Circolare n. 41/E che contiene i primi chiarimenti alla “Manovra Correttiva”.

Alcune modifiche introdotte dai decreti intervengono sulle stesse materie come, ad esempio, quelle concernenti le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio per le quali, oltre ad aver eliminato l’obbligo di comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara e l’indicazione del costo di manodopera nella fattura, è stata ridotta la ritenuta da applicare in sede di pagamento dal 10% al 4%. Ed ancora, se con il Decreto Sviluppo è stato eliminato l’obbligo di segnalazione nel *c.d. “spesometro”* delle operazioni pagate con mezzi tracciabili (carte di credito, di debito e prepagate), con la Manovra correttiva tale obbligo è stato reintrodotta per gli enti creditizi eroganti le suddette carte.

Per quanto attiene il comparto della fiscalità d’impresa, sono state apportate modifiche all’utilizzo delle perdite di esercizio delle società di capitali. Sul fronte delle agevolazioni fiscali, il Decreto Sviluppo ha introdotto un nuovo regime per i crediti per ricerca e sviluppo e un credito di imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno ed ha riproposto la *c.d. agevolazione “Tremonti Sud”*.

Con la Manovra correttiva sono state apportate importanti novità per quanto concerne i cosiddetti regimi forfetizzati, in particolare è stato introdotto, per incentivare l’imprenditoria giovanile, un nuovo regime *c.d. dei super-minimi*, comportante una tassazione in misura forfetaria pari al 5% (di contro è stato abolito il regime dei minimi introdotto con la L. n.244/07). Nel comparto I.V.A., oltre alla previsione della chiusura delle partite I.V.A. inattive, sono state inserite novità, in sede di conversione in legge del Decreto Sviluppo, per quanto attiene ai depositi I.V.A..

Gli altri settori su cui sono intervenuti, in modo sensibile, i due decreti sono quelli relativi all’accertamento, alla riscossione e al contenzioso tributario. Si segnala che molte delle disposizioni sono già in vigore, ma necessitano di regolamenti attuativi.

Si propone, di seguito, una sintesi sinottica per argomento delle modifiche e delle novità di interesse, contenute in entrambi i provvedimenti.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L’accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

AGEVOLAZIONI FISCALI	
<p>Rivalutazione terreni e quote sociali</p>	<p>Viene reintrodotta la facoltà di rivalutare, tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva, i valori delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili posseduti alla data del 1/07/11. La perizia di stima dovrà <u>essere asseverata entro il 30/06/12</u> ed il versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva dovuta dovrà essere effettuato anch'esso entro il 30/06/12. In caso di precedente rideterminazione del valore è possibile compensare l'importo dell'imposta sostitutiva versata a suo tempo oppure chiedere il rimborso.</p>
<p>Regime nuove imprese e minimi</p>	<p><u>Nuovo regime dei super-minimi</u> Dal 1° gennaio 2012, il regime dei contribuenti minimi di cui alla L. n.244/07 sarà riservato esclusivamente ad imprenditori e professionisti che intraprendono o hanno intrapreso <u>un'attività dopo il 31/12/07</u>. L'imposta sostitutiva scenderà dal 20% al 5% e la permanenza massima nel regime è fissata in 5 anni. In deroga a tale limite, il regime è applicabile fino al compimento dei 35 anni di età (ad esempio, un contribuente che intraprende l'attività nel corso del 28° anno di età, potrà usufruire del regime agevolato fino al compimento del 35° anno).</p> <p><u>Regime semplificato per gli ex minimi</u> I soggetti che dal 1° gennaio 2012 non potranno più avvalersi del regime dei minimi per effetto della disposizione sopra citata, potranno comunque beneficiare di un regime naturale semplificato, nel quale saranno esonerati dall'Irap, dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili e dai versamenti periodici Iva.</p>
<p>Credito d'imposta per la ricerca scientifica</p>	<p>Per il biennio 2011-2012 è istituito, in via sperimentale, un credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca presso Università o enti pubblici di ricerca che, a tal fine, possono sviluppare i progetti finanziati anche tramite la creazione di associazioni, consorzi, <i>joint venture</i> e altre forme associative con strutture di ricerca, anche di diritto privato, di equivalente livello scientifico.</p> <p><u>Determinazione ed utilizzo del credito di imposta</u> Il credito di imposta viene determinato secondo il metodo incrementale. Esso compete, ferma restando l'integrale deducibilità dell'investimento sostenuto, nella misura del 90% della spesa incrementale di investimenti effettuati, nei confronti dei soggetti sopra individuati, nel triennio 2008-2010. Il credito viene riconosciuto in 3 quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ non concorre alla formazione della base imponibile Irap; ▶ non rileva ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità sia degli interessi passivi che delle spese generali. <p>Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.</p>

<p>Credito d'imposta assunzioni Mezzogiorno</p>	<p>Viene introdotto un credito di imposta per l'assunzione di lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia.</p> <p><u>Tempistiche e tipologia di assunzione</u> Le nuove assunzioni devono riguardare:</p> <p>A) <u>lavoratori svantaggiati</u> (privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, oppure privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, oppure abbiano superato i 50 anni di età, oppure vivano soli con una o più persone a carico, oppure occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna, oppure membri di una minoranza nazionale con caratteristiche definite)</p> <p>B) <u>lavoratori molto svantaggiati</u> (privi di lavoro da almeno 24 mesi).</p> <p>Le assunzioni, che devono essere a tempo indeterminato, devono essere fatte nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del Decreto Sviluppo.</p> <p><u>Determinazione ed utilizzo del credito d'imposta</u> Il credito d'imposta viene concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione, elevati a 24 mesi nel caso di lavoratori molto svantaggiati. Il credito si determina quale differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato ogni mese ed il numero</p>
	<p>medio di lavoratori a tempo indeterminato presenti nei 12 mesi antecedenti il 13 luglio. In caso di assunzioni a tempo parziale il credito spetta proporzionalmente alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che diventano datori di lavoro dal mese successivo all'entrata in vigore del Decreto, ogni assunzione a tempo indeterminato rappresenta incremento occupazionale.</p> <p>Il credito, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta in cui viene concesso, non concorre alla base imponibile Irapp e non rileva ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità sia degli interessi passivi che delle spese generali</p> <p>Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro 3 anni dalla data di assunzione dei lavoratori.</p>
<p>Credito d'imposta investimenti Mezzogiorno</p>	<p>È reintrodotta il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (la c.d. <i>Tremonti Sud</i>). Le Regioni interessate sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p> <p>Con decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di fruizione.</p>

SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DI ADEMPIMENTI

<p>Detrazione 36% e 55%</p>	<p><u>Detrazione 36% per ristrutturazioni edilizie</u></p> <p>► Viene abolito l'obbligo della comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate per poter usufruire della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. Sarà sufficiente, oltre alla comunicazione di inizio lavori al Comune competente, l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali dell'immobile ed in caso di lavori eseguiti dal detentore</p>
------------------------------------	--

	<p>(quale può essere l'affittuario) gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (il contratto locativo); gli altri dati richiesti ai fini della detrazione.</p> <p>► Viene parimenti eliminato l'obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera.</p> <p><u>Detrazioni 36% ristrutturazioni edilizie e 55% risparmio energetico</u></p> <p>Viene ridotta dal 10% al 4%, la ritenuta che le banche e le poste devono operare sui bonifici per il pagamento di spese per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico.</p>
Contabilità semplificata	<p>► Vengono modificati i parametri di accesso al regime di contabilità semplificata elevandoli rispettivamente ad € 400.000 di ricavi per le imprese di servizi ed € 700.000 per le altre imprese.</p> <p>► È ammessa la deduzione dei costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi di imposta, nell'esercizio di ricezione della fattura, a condizione che le spese non siano superiori ad € 1.000.</p>
Fattura riepilogativa Iva	Viene elevato ad € 300 il limite d'importo delle fatture sia attive che passive, che possono essere annotate, cumulativamente, tramite apposito documento riepilogativo.
Distruzione dei beni d'impresa	Viene raddoppiato, passando da € 5.164 ad € 10.000 il valore dei beni ormai obsoleti per i quali è possibile procedere alla "distruzione" tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per i beni il cui valore sia superiore a tale soglia resta vigente l'obbligo del verbale redatto da pubblici ufficiali, GdF o notai.
Vidimazione libri annuali tenuti digitalmente	Vengono apportate modifiche alla disciplina relativa alla tenuta delle scritture contabili con modalità informatiche, in particolare è prevista l'apposizione della marca temporale e della firma digitale sui libri, repertori e scritture
	contabili con cadenza almeno annuale e non più trimestrale. Se per un anno non vengono eseguite registrazioni, la firma digitale e la marca temporale devono essere apposte al momento della nuova registrazione ed è da quella data che decorre l'anno. Per i libri e per i registri la cui tenuta è prevista da disposizioni di legge, il termine annuale opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni di legge.
Scheda carburante	Viene abolito l'obbligo di tenuta della scheda-carburante per i soggetti che effettuano gli acquisti esclusivamente tramite pagamenti "tracciabili" (carte di credito, di debito e prepagate), ai fini della deducibilità dei costi e della detrazione della relativa Iva.
Credito d'imposta - modifica della richiesta di rimborso in compensazione	È possibile ora modificare l'originaria richiesta di rimborso d'imposta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi e Irap in richiesta di utilizzo in compensazione nel termine di 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa, purché il rimborso non sia già stato erogato anche in forma parziale. La richiesta deve essere fatta utilizzando modelli dichiarativi conformi a quelli

	approvati per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Comunicazione dati detrazioni per carichi famiglia	Viene abolito l'obbligo, per i lavoratori dipendenti e i pensionati, di comunicare al proprio sostituto d'imposta i dati relativi alle detrazioni per familiari a carico. Effettuata la comunicazione dei dati, gli stessi rimarranno validi fino a quando non intervengano variazioni nelle condizioni e nei presupposti per le detrazioni stesse.
Proroga delle scadenze fiscali	I versamenti e gli adempimenti, anche solo telematici, di natura fiscale, compresi quelli da effettuarsi nei confronti delle Agenzie fiscali, scadenti di sabato o di giorno festivo , sono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo (esempio, Intrastat). In altri termini vi è l'equiparazione del sabato ad un giorno festivo per quanto attiene alla scadenza dei versamenti.
Scia	Vengono introdotte alcune semplificazioni in materia di Scia (segnalazione certificata di inizio attività). In particolare viene prevista la possibilità di presentazione della stessa mediante raccomandata AR, con l'esclusione di quei procedimenti per i quali è ammesso solo l'invio telematico e la riduzione delle tempistiche di controllo limitatamente alla Scia in campo edile.
Comunicazione unica per le imprese artigiane	Per le attività artigiane è prevista la presentazione della Comunicazione unica per la nascita dell'impresa avente il duplice effetto di produrre l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane (se previsto dalla legislazione regionale) e l'annotazione nel registro speciale delle imprese. Alle Regioni viene demandata la regolamentazione in tema di accertamenti, controlli, provvedimenti e ricorsi.

REDDITO D'IMPRESA

Riporto delle perdite - società di capitali	Viene ridotta la riportabilità delle perdite utilizzabili in diminuzione negli esercizi successivi nel limite dell'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare, eliminando al tempo stesso i limiti temporali al riporto (con esclusione di quelle realizzate nei primi tre periodi d'imposta che restano integralmente deducibili senza limiti temporali). Viene, inoltre, eliminato l'obbligo di imputazione integrale della perdita stabilendo precise limitazioni al riporto in presenza di regimi di esenzione dell'utile.
Revisione regime fiscale ammortamento beni materiali e immateriali	Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, viene rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.
Maggiorazioni Irap per banche e assicurazioni e attività di concessione	Viene innalzata l'aliquota Irap rispettivamente: <ul style="list-style-type: none"> ▶ per i soggetti operanti nel settore bancario dello 0,75%; ▶ per quelli operanti nel settore assicurativo del 2%; e ▶ per gli enti che effettuano attività in concessione diverse da quelle di

	costruzione e gestione di autostrade e trafori dello 0,3%.
ACCERTAMENTO	
Studi di settore	Vengono incrementate le sanzioni in caso di omessa presentazione del modello.
Obblighi spesometro	Il Decreto Sviluppo ha soppresso l'obbligo a carico degli operatori economici di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. di importo non inferiore ad € 3.000,00, effettuate nei confronti dei propri clienti, non soggetti passivi Iva, in caso di pagamento "tracciabile" (carte di credito, di debito e prepagate). Tuttavia, il decreto di Manovra ha reintrodotto tale obbligo di comunicazione per gli operatori finanziari emittenti le carte di credito, di debito e prepagate.
Durata accessi dell'Amministrazione finanziaria in azienda	Per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi , il periodo di permanenza presso la sede non può essere superiore a 15 giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre. Per gli altri soggetti il termine resta di 30 giorni, prorogabili di altri 30. Ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza dell'A.F. presso la sede del contribuente. Le citate disposizioni si applicano anche per le verifiche eseguite dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
RISCOSSIONE E SANZIONI	
Inesigibilità dei ruoli	Il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, relative ai ruoli consegnati ad Equitalia scadenti al 20 settembre 2011, è prorogato al 20 settembre 2012.
Riscossione coattiva dei debiti fino a € 2.000	In tutti i casi di riscossione coattiva ex DPR n.602/73 di debiti fino ad € 2.000, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n.70/11, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.
Iscrizione di ipoteca	L'agente della riscossione deve notificare preventivamente al proprietario dell'immobile che in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro trenta giorni sarà iscritta ipoteca. In deroga a quanto detto, è vietata l'iscrizione di ipoteca per debiti inferiori a: <ul style="list-style-type: none"> ▶ € 20.000 se la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita ad abitazione principale; ▶ € 8.000 negli altri casi. Le medesime limitazioni valgono anche per la procedura di espropriazione immobiliare. Le disposizioni sono in vigore.
Fermo amministrativo sui beni mobili registrati	In caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente di riscossione né al PRA gestito dall'ACI o ai gestori di altri pubblici registri.

Riscossione frazionata	In caso di accertamento oggetto di ricorso da parte del contribuente, le somme dovute a titolo di imposta possono essere riscosse per un terzo (e non più la metà) del loro ammontare.
Interessi di mora	Per i ruoli consegnati <u>a decorrere dal 13 luglio 2011</u> , se il contribuente non versa le somme dovute entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento oppure entro il termine per il ricorso negli accertamenti esecutivi, gli interessi di mora sono calcolati non più sulla totalità del debito, ma sull'importo iscritto a ruolo, escluse le somme relative alle sanzioni pecuniarie e agli interessi.
Ravvedimento "mini"	È estesa a tutti i versamenti effettuati con un ritardo <u>non superiore a 15 giorni</u> la riduzione della sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo versamento (30%) ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorni di ritardo. In altri termini, si applica una sanzione pari al 0,2% per ogni giorni di ritardo fino al quindicesimo.

IVA	
Depositi Iva	<p>I depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa, dove vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i prodotti stessi, in regime di sospensione di accisa alla condizioni previste dall'Amministrazione Finanziaria, sono utilizzabili anche quali depositi Iva. I depositi doganali privati di tipo D, E e C sono utilizzabili come depositi Iva. È introdotto l'obbligo, relativamente ai beni estratti dal deposito Iva ed assoggettati ad imposta, di conservazione della documentazione relativa all'introduzione ed estrazione degli stessi. È fatto obbligo, per gli importatori, ai fini della detassazione dei beni immessi in libera pratica con introduzione nel deposito Iva, di presentare una fideiussione a garanzia dell'Iva non riscossa in dogana. Sono esonerati dalla presentazione della fideiussione gli operatori economici autorizzati in possesso del certificato AEO.</p> <p><u>In via transitoria</u>, fintantoché non saranno integrate le banche dati dell'A.F., il soggetto passivo che estrae i beni dal deposito Iva deve comunicare al gestore dello stesso i dati relativi alla liquidazione dell'Iva, anche allo scopo di svincolare la garanzia relativa.</p>
Chiusura partite Iva inattive	Sono <u>revocate d'ufficio</u> le partite Iva per le quali non sia esercitata l'attività <u>per 3 annualità consecutive</u> . Stesse conseguenze in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale. Contro il provvedimento di revoca il contribuente potrà adire la commissione tributaria provinciale. Viene introdotta una mini sanatoria per la chiusura delle partite Iva con pagamento della sanzione ridotta (€ 129) per la mancata dichiarazione di cessazione attività, utilizzando il codice tributo 8110.
Fatturazione autonoleggio veicoli	Viene introdotto l'obbligo per le aziende di noleggio di autoveicoli di indicare in fattura gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui la stessa fa riferimento. La fattura dovrà, inoltre, essere consegnata direttamente al

	cliente qualora lo stesso riconsegna l'autovettura in un punto noleggio abilitato all'emissione dei documenti fiscali.
--	--

IMMOBILI

Accatastamento immobili rurali	<p><u>Entro il 30 settembre 2011</u>, ai fini del riconoscimento della ruralità, i contribuenti interessati possono presentare una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10. Alla domanda deve essere allegata un'autocertificazione attestante il possesso, da almeno un quinquennio, dei requisiti di ruralità dell'immobile.</p>
Rilancio dell'edilizia e semplificazione urbanistica	<p><u>Rilascio del permesso di costruire con il silenzio-assenso</u> Viene modificato il procedimento per il rilascio del permesso a costruire: decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo in merito alla richiesta di permesso, si forma il silenzio-assenso, salvo i casi particolari in cui vi siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali</p> <p><u>Tipizzazione contratto di cubatura</u> Viene previsto l'obbligo per i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori, comunque denominati, di trascrizione nelle Conservatorie dei Pubblici registri immobiliari.</p> <p><u>Abrogazione obbligo di comunicazione di cessione del fabbricato</u> Per semplificare le procedure inerenti il trasferimento di unità immobiliari è abolito l'obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza dell'avvenuta cessione del fabbricato che viene assorbita dalla registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili e diritti immobiliari.</p> <p><u>Abrogazione divieto di utilizzo dei dati ipocatastali</u> Al fine di agevolare la circolazione delle informazioni relative agli immobili viene abolito il divieto di utilizzo a fini commerciali dei dati ipotecari e catastali, fermo restando il rispetto delle norme in materia di <i>privacy</i>.</p> <p><u>Decorrenza sanzioni per mancata denuncia in Catasto</u> Viene prorogata al 1° luglio 2011 la decorrenza per l'applicazione delle sanzioni maggiorate per omessa presentazione in Catasto della denuncia di nuova iscrizione o di variazione di un'unità immobiliare.</p>

VARIE

Sistri	Viene prorogato il termine di operatività del Sistri per le imprese e gli enti che producono rifiuti speciali pericolosi, a condizione che abbiano un massimo di 10 dipendenti. La nuova data di decorrenza, comunque non anteriore al 1° giugno 2012, dovrà essere individuata, entro il 10 settembre, con un decreto ministeriale.
Privacy tra imprese	Le tutele relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alle persone fisiche e quindi non trovano applicazione nei rapporti fra le imprese. Ciò significa che i dati relativi alle imprese, enti, associazioni, etc., se utilizzati

	per finalità amministrativo-contabili potranno essere trattati senza vincoli.
Imprenditori agricoli in crisi	Viene introdotta, in attesa di una revisione della disciplina relativa all'imprenditore agricolo in crisi, la possibilità per coloro che si trovano in stato di crisi o di insolvenza di accedere alle procedure di accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale
Revisione del regime dei privilegi dei crediti erariali	Vengono estesi i privilegi erariali su beni del debitore. In particolare il privilegio generale sui beni mobili del debitore spetterà indipendentemente dall'epoca di iscrizione dei tributi nei ruoli esecutivi ed è esteso il privilegio generale sui beni mobili del debitore anche alle sanzioni Irpef, Ires ed Irap in aggiunta alle attuali pene pecuniarie Iva.
Rinegoziazione mutui	Viene introdotta la possibilità, per i contraenti di mutui casa a tasso variabile di importo originario massimo pari a € 200.000, di rinegoziazione. La possibilità è concessa fino al 31 dicembre 2012 a condizione che il mutuatario al momento della richiesta presenti un reddito certificato Isee non superiore ad € 35.000 e sia in regola con i pagamenti rateali del mutuo oggetto di rinegoziazione. La rinegoziazione consiste di fatto, nella trasformazione del tasso da variabile a fisso per tutta la durata residua del mutuo. Vengono, inoltre, semplificate le procedure di portabilità del mutuo.
Tasso di usura	Viene modificato il meccanismo di determinazione del calcolo del tasso di usura. D'ora in poi il tasso soglia è calcolato maggiorando il tasso medio del 25% e aggiungendo poi allo stesso quattro punti percentuali. Viene anche introdotto un differenziale massimo pari ad otto punti percentuali tra la soglia di usura ed il tasso medio.

Cordiali saluti.

per ASSOSNAI
il Consulente fiscale
(Dott. Rag. Carlo Scardovelli)